



## Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

### Segreteria Generale Servizio Ispettivo

Prot. n. 563/S.G.Serv. b. del 16.12.2014

Ai Sigg. Dirigenti  
Al Comandante Polizia Prov.le  
Al Capo Gabinetto di Presidenza  
e p.c. Al Commissario Straordinario  
Al Presidente del N.I.V.  
Al Presidente del Collegio dei Revisori

#### **LORO SEDI**

#### **Oggetto: circolare fornitura beni e servizi**

Si rammenta alle SS.LL. in indirizzo che la fornitura di beni e servizi per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001, è disciplinata ai sensi dell'art. 1. "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. n.95/2012, convertito in L.135/2012;

Si sottolinea che gli "acquisti di beni e servizi sotto soglia" comprendono anche le acquisizioni disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, argomento discusso e chiarito dai magistrati contabili che hanno ribadito come "gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi anche gli acquisti in economia", mentre è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici solo nel caso in cui nei mercati elettronici non siano presenti i beni o i servizi di interesse oppure, seppur presenti, non abbiano le caratteristiche richieste dalla P.A..

L'ufficio interessato al procedimento, pertanto, nella fase di determinazione a contrarre, dovrà:

1. evidenziare le caratteristiche tecniche del bene e/o della prestazione,
2. documentare di avere accertato l'insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili,
3. motivare l'esclusività del bene e/o del servizio.

Si raccomanda, pertanto, il ricorso agli strumenti di approvvigionamento indicati dalla normativa, ovvero Consip e MePA, al fine di non incorrere nelle sanzioni e responsabilità conseguenti al mancato utilizzo dei mercati elettronici per la fornitura di beni e/o servizi, sotto la soglia comunitaria, è stato evidenziato, altresì, che **“i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa”**.



Il Segretario Generale  
(avv. Maria Angela Caponetti)